



**COMUNE DI ARNONE**

PROVINCIA DI TERNI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLE ATTREZZATURE ED IL RISPETTO DELLE AREE RISERVATE A PARCO GIOCHI PER BAMBINI**

**APPROVATO CON D.C.C. N. 38 DEL 18.11.2013**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II

AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 – Manutenzione parchi gioco

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 8 – Entrata in vigore



# COMUNE DI ARNONE

PROVINCIA DI TERNI

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

## TITOLO II - AREE PARCHI

### Art. 2 Ubicazione Parchi

1. I sottoelencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di ARNONE soggetti al presente Regolamento sono: -Parco giochi via Piè D'Arrone -Parco giochi via della Resistenza -Parco giochi in via Gramsci -Parco giochi nella frazione di Buonacquisto -Parco giochi Centro Anziani Casteldilago

## TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

### Art. 3 Uso strutture

1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.
3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia. E' vietato l'uso improprio delle stesse. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.
4. E' vietato l'accesso nei parchi giochi: - ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola; - ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco) E' vietato altresì: - fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi; - creare punti di bivacco; - gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini; - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; - campeggiare e/o pernottare; - calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine; - giocare a pallone; - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; - soddisfare bisogni fisiologici.



## TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 4 Manutenzione parchi gioco

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

### Art. 5 Sanzioni

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

### Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia Municipale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi e dei giochi pubblici.

### Art. 7 Uso del parco in via eccezionale

1. La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

### Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.